COMUNE DI MEDE
(PROVINCIA DI PAVIA)

REGOLAMENTO COMUNALE ISEE

(recepisce la riforma del DPCM 159/2013)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento definisce le prassi attuative degli interventi di natura sociale, di assistenza sociale, di beneficenza pubblica, di prestazione di servizi socio-educativi, inclusi i servizi previsti nell'ambito del diritto allo studio, che il Comune esplica in ordine alle funzioni e ai compiti attribuiti allo stesso dalla normativa nazionale e regionale, e nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge n. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali"*, dalla Legge Regionale n. 1/86 , dalla Legge Regionale n. 1/2000, *s. m. e i.*.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono quindi i seguenti:

- assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio; assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;

- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Per conseguire tali obiettivi il Comune di Mede promuove lo sviluppo di forme organizzate di volontariato sul territorio, collabora con il Terzo Settore con il quale può prevedere accordi e convenzioni.
Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
(art. 2 del Decreto 159/2013)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il DPCM 159/2013 ha approvato le nuove modalità attuative e di calcolo per la determinazione dell'ISEE del nucleo familiare.

Il Comune di Mede adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (di seguito DPCM ISEE) nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

Annualmente la Giunta Comunale con proprio atto individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio e i livelli degli scaglioni ISEE per l'accesso e/o la graduazione delle tariffe (compartecipazione al costo del servizio) da parte dell'utente.

Gli scaglioni dell'ISEE possono essere aggiornati annualmente con determina del Responsabile del Servizio al tasso annuo di inflazione (Indice ISTAT) comunicato dalla C.C.I.A.A. di Pavia, tenendo a riferimento il mese di Dicembre.

Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

ART. 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(art. 2 del Decreto 159/2013)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), definito sulla base dei redditi, delle spese e franchigie previste dalla normativa, combinato con il 20% dell'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (ISP), ed il parametro della scala di equivalenza, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare:

$$ISEE = \frac{ISR + (ISP \times 0{,}2)}{P}$$

ISEE = Indicatore della scala di equivalenza **P** = Parametro della scala di equivalenza **ISE** = Indicatore della situazione economica **ISR** = Indicatore

della situazione reddituale **ISP**= indicatore
della situazione patrimoniale

ART. 4 - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA (DSU) (art. 10, 11 e 12 del Decreto 159/2013)

Ogni cittadino che intende avvalersi dei servizi e delle prestazioni sociali offerte dal Comune e previste dal presente Regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

L'attestazione ISEE ha validità dal momento del rilascio alla data di scadenza indicata nel documento. Decorso tale termine, non potrà essere più utilizzata per la richiesta di nuove prestazioni da parte del cittadino, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione unica sostituiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare.

Il Comune di Mede può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento delle variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti la possibile variazione delle condizioni del soggetto richiedente.

In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo in caso di agevolazione tariffaria, e dalla data di presentazione in caso di concessione di prestazioni e/o benefici.

Il Cittadino può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'INPS, in via telematica.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

I soggetti incaricati della ricezione della DSU, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

Entro 10 giorni lavorativi, sulla base ai dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi l'INPS rende disponibile l'ISEE. Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito modulo integrativo per auto-dichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE, fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.

La DSU ha carattere modulare, in quanto non è rigida e identica per tutte le situazioni, e si compone

di:

a. un modello base relativo al nucleo familiare;

b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;

c. moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario;

d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;

e. moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'INPS, o della mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, della attestazione riportante l'ISEE.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso in cui i dati auto-certificati non siano variati rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di Legge.

ART. 5 – NUCLEO FAMILIARE
(art. 3 Decreto 159/2013)

Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato nell'art. 3 DPCM 159/2013.

Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare eccetto i casi previsti all'art. 3, co. 3) del D.P.C.M. ISEE.

ART. 6 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
(art. 4 Decreto 159/2013)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito nell'art. 4 del DPCM 159/2013.

Ogni componente del nucleo familiare dovrà auto dichiarare i dati di cui all'art. 10 commi 7 e 8 del DPCM 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria sono direttamente trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS.

ART. 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art. 5 decreto 159/2013)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie come stabilito dall'art. 5 del DPCM 159/2013. L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%.

ART. 8 - SCALA DI EQUIVALENZA

La scala di equivalenza è il parametro rappresentativo del nucleo familiare, a cui rapportare l'Indicatore della situazione economica.

I parametri della scala di equivalenza, come stabilito dall'allegato 2 del DPCM 159/2013, modulati sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del DPCM 159/2013, sono i seguenti:

Situazioni familiari	Parametro
1 componente	1,00
2 componente	1,57
3 componente	2,04
4 componente	2,46
5 componente	2,85
Per ogni componenete in più	+ 0,35
In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori	+ 0,2
In presenza di entrambi genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente , o di invalidità superiore al 66% + 0,5

ART. 9 - TIPOLOGIE DI ISEE

Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013.

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE SOCIOSANITARIO;

b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE MINORENNI;

c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE UNIVERSITA';

d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE CORRENTE.

Dettaglio delle diverse tipologie:

a) ISEE SOCIOSANITARIO (art 6 DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art 7 dello stesso Decreto.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio;

b) ISEE MINORENNI (art. 7 del DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolato sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del Decreto 159/2013;

c) ISEE UNIVERSITA' (art. 8 del DPCM 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del decreto 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

d) ISEE CORRENTE (art. 9 del DPCM 159/2013);

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.
In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono a partire dal mese successivo alla data di presentazione in caso di agevolazione tariffaria. In caso di accesso a benefici, l'ISEE corrente è condizionato alla permanenza dei requisiti alla scadenza della validità.

ART. 10 – ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Il Comune di Mede adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc.).

ART. 11 – CONTROLLI

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli Artt.71 e seguenti) del D.P.R. n. 445/2000, a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Saranno prioritariamente controllate le dichiarazioni che presentino:

- ISEE pari a zero, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;
- reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza

dei redditi dichiarati;

- canone di affitto superiore al 65% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- movimentazioni bancarie / postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art.71) del D.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale, Catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.).

I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:

- mediante ulteriori richieste di atti o documenti intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE quali, a titolo meramente esemplificativo: estratti conti bancari e / o postali, copia del passaporto in corso di validità, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli.
- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare.

Del colloquio è redatto apposito verbale.

Il Comune si riserva di effettuare:

- segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi art. 4, comma 8, D. Lgs.vo 109/88 e s. m. e i.;
- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l'irregolarità fosse rilevata successivamente all'erogazione già avvenuta del beneficio:

- recupera le prestazioni agevolate già erogate fino ad un massimo di 5 anni precedenti;

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

Ai sensi art. 11) della Legge 30/6/2003 n. 196, *s.m. e i.*, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte.

In particolare saranno rispettate le disposizioni di cui agli Artt. 20) e 22) della citata Legge; l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7) della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.

Ai fini del controllo formale, l'Amministrazione Comunale può effettuare l'interconnessione ed i

collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.

L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

Art.13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Per quanto espressamente non indicato ai fini ISEE nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d'ora integralmente recepite.